



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. **10** del **21/03/2022**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022 E RELATIVE ALIQUOTE.

L'anno **2022** addì **21** del mese di **Marzo** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presente
ROSA VITALE	Sindaco	SI
FRANCESCO ANDREOLI		SI
SANTINO MAFESSONI		SI
ALESSIO BERRETTI		SI
MANUELE PEDRETTI		SI
LORETTA PEDRON		SI
MARIA TOGNI		SI
BIANCA SAVOLDELLI		SI
AMILCARE PEZZOTTI		SI
LUIGI CAIMI		SI
DIEGO MENEGHELLO		SI
GIOVANNI ROLFI		SI
ALEXANDER NISI		SI

Presenti: 13 Assenti: 0

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott.ssa ANTONELLA CAMBIO con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig ROSA VITALE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022 E RELATIVE ALIQUOTE.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno dott.ssa Porteri Tiziana

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2007 con la quale si è approvato il regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef, ai sensi dell'art.52 del d.lgs 446/1997;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 del 29/01/2007 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale Irpef ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997" e la successiva deliberazione n. 3 del 30/03/2015 con la quale sono state stabilite aliquote differenziate per scaglioni di reddito;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

"7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche."

Rilevato che gli scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022 e, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2024, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo quanto segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,20%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,30%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,65%
Oltre € 50.000	0,80%

quantificando presuntivamente in € 400.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Ritenuto altresì di dover adottare con il presente atto il nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 2022;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Su espressa richiesta del Consigliere prof. Caimi, si allega l'intervento Allegato A)

Con n.9 voti favorevoli, n.4 voti contrari (Caimi, Meneghelo, Rolfi, Nisi) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il nuovo regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Soggetti passivi

L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 3 – Scaglioni di reddito applicabili

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) gli scaglioni di reddito applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo
Fino a € 15.000
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000
Oltre € 50.000

Art. 4 - Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022

2-di stabilire per l'anno 2022, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,20%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,30%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,65%
Oltre € 50.000	0,80%

2-di dare atto che il gettito previsto ammonta a € 400.000,00;

3-di demandare al funzionario responsabile tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della compartecipazione di che trattasi;

Successivamente;

Con n.9 voti favorevoli, n.4 voti contrari (Caimi, Meneghello, Rolfi, Nisi) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 16**

Ufficio Proponente: **Ufficio Patrimonio - Economato Contabilita - Bilancio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022 E RELATIVE ALIQUOTE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Patrimonio - Economato Contabilita - Bilancio)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/03/2022**

Il Responsabile di Settore

Pericle Coffetti

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/03/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario

Pericle Coffetti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ROSA VITALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA CAMBIO
